



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP14161

Data: 12/02/2015

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 10/02/2015 relativo all'incontro (2742) di Campionato Inter. Lombardia-Piemonte-Valle D'Aosta Under 16 disputatosi a Palagorà (MI) il 08/02/2015 tra HC Milano Rossoblu (604) e Diavoli Sesto (645).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. Diavoli Sesto (645): GSP14029 del 23/10/2014: Ammenda Euro 50.00 ai sensi dell' Art. 17 comma 3, parte 1° del Regol. di Giustizia. GSP14030 del 24/10/2014: Perdita gara con il punteggio di 1 a 10 già maturato sul campo di gara a favore dell' HC Varese ai sensi dell' Art. 22 del Regol. di Giustizia per aver violato il punto 5 lettera B) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2014-2015 ed il Regol. di gioco del Comitato Regionale Lombardia della FISG organizzatore del Campionato. GSP14031 del 24/10/2014: Perdita gara con il punteggio di 2 a 9 già maturato sul campo di gara a favore della squadra dell' Hockey Como ai sensi dell' Art. 22 del Regol. di Giustizia per aver violato il punto 4 lettera a) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2014-2015 ed il Regol. di gioco del Comitato Regionale Lombardia della FISG organizzatore del Campionato. GSP14039 del 29/10/2014: Perdita gara con il punteggio di 1 a 29 già maturato sul campo di gara a favore della squadra dell' HC Valpellice ai sensi dell' Art. 22 del Regol. di Giustizia per aver violato il punto 4 lettera a) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2014-2015 ed il Regol. di gioco del Comitato Regionale Lombardia della FISG organizzatore del Campionato. GSP14067 del 02/12/2014: Perdita gara con il punteggio di 0 a 5 a favore della squadra dell' HC Chiavenna ai sensi dell' Art. 22 del Regol. di Giustizia per aver violato il punto 4 lettera a) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2014-2015 ed il Regol. di gioco del Comitato Regionale Lombardia della FISG organizzatore del Campionato.. GSP14123 del 15/01/2015: Perdita gara ai sensi dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia GSP14123 del 15/01/2015: Ammenda di Euro 500.00 (cinquecento/00) ai sensi dell' Art. 19 del Regol. di Giustizia Precedenti per Rangone Daniele (65188): GSP14035 del 28/10/2014: Squalifica violazione dell'Art. 15.1 del Codice delle Penalità. GSP14091 del 23/12/2014: Squalifica per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità

C) Decisioni:

Squalifica per 3 giornate inflitta all'atleta **Rangone Daniele** (n. tessera 65188) della società A.s.d. Diavoli Sesto 645 per violazione degli Art.li 9.2.1 del Codice delle Penalità e 50 n. 2 del Regol. di Giustizia.

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Diavoli Sesto (645)** con il punteggio di 1 a 16 già maturato sul campo di gara a favore dell' HC Milano Rossoblu ai sensi dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia per aver violato il punto 5 lettera B) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2014-2015 ed il Regol. di gioco del Comitato Regionale Lombardia della FISG organizzatore del Campionato..

D) Motivazione:

Rangone Daniele (n. tessera 65188): OMISSIS

A.s.d. Diavoli Sesto (645) si è presentata all' incontro, e disputato, con solo 8 (otto) giocatori di movimento e 2 (due) portieri rispetto ai 10 (dieci) giocatori di movimento più 2 (due) portieri previsto dal punto 5 lettera B) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2014-2015 ed il Regol. di gioco del



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2014-2015

Comitato Regionale Lombardia della FISG organizzatore del Campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra ().

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas